



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Prot. n. 8219/2004/CDP/VIII

Nella seduta del 13.07.2004, il Consiglio composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore consigliere Francesco SERAO;

Vista la nota n. 1857 del 24 maggio 2004, con la quale il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha chiesto a questo Consiglio di pronunciarsi sulla delicata questione di interpretazione dell'art. 13 del D.Lgs.545/1992, relativamente al compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito e per ogni provvedimento emesso;

Considerato che il dubbio interpretativo riguarda i provvedimenti presidenziali di estinzione del procedimento quando questo sia iniziato a seguito di costituzione dell'Ufficio finanziario, cui il contribuente abbia inoltrato il ricorso omettendo poi di depositarlo nella Segreteria della Commissione Tributaria, come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992;

Considerato pertanto che, a causa della lamentata mancanza di liquidazione del compenso riguardo ai provvedimenti di cui sopra, si prospetta una disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti di inammissibilità per qualsiasi altro motivo emessi a seguito della costituzione del ricorrente con il prescritto deposito, effettuandosi in entrambi i casi la definizione del procedimento tributario;

Considerato che nella suddetta nota si ritiene che il problema nasca da una inesatta interpretazione del servizio informatico, che non riconosce il numero di R.G. dei procedimenti iniziati senza la regolare costituzione del ricorrente, con conseguente mancata liquidazione, da parte del Direttore della Segreteria di quella Commissione, dei compensi dovuti in tali casi;



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **DELIBERA**

- a) non vi sono ragioni per escludere il diritto al compenso in quei procedimenti nei quali, ove si costituisca il solo Ufficio, venga emesso decreto di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 546/1992, per la mancata costituzione del ricorrente entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs.;
- b) di segnalare la questione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, perché solleciti la Sogei - Società Generale d'Informatica s.p.a. - agli opportuni interventi volti all'adeguamento del programma esistente al fine del riconoscimento del compenso variabile in relazione ai decreti presidenziali di inammissibilità suindicati.

Si comunichi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE  
Ennio Attilio SEPE

*SdB*